

Prot. n. 220 /07

Roma, 12 APRILE 2007

A tutti i Dirigenti Sindacali UNSA-SNABCA-
CONF.SAL

A tutti gli iscritti UNSA-SNABCA-CONF.SAL

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 29/07

«PENSIONATI PUBBLICI: CERTIFICAZIONI FISCALI – NOTE INPDAP

1. Con la nota operativa n. 7 del 25 gennaio 2007 (CUD/2007 relativi ai titolari di pensione residenti nelle Regioni ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE e SICILIA) si informa che sono state rielaborate le certificazioni fiscali dei redditi corrisposti nel 2006, riguardanti i pensionati delle cinque suddette Regioni. Ciò, in applicazione della normativa vigente (legge 266/2005 art.1, comma 277), che dispone quanto segue: qualora i provvedimenti per ripianare il disavanzo di gestione non vengono adottati entro il 31 maggio nella Regione interessata, con riferimento all'imposta 2006, l'addizionale regionale IRPEF si applica comunque nella misura massima prevista. Inoltre si sono rielaborati i CUD/2007 dei pensionati residenti nella regione LIGURIA, poiché tale Regione ha precisato che per i redditi superiori a euro 13.000 l'aliquota relativa allo scaglione di reddito imponibile del pensionato si applica sull'intero ammontare del reddito, non solo sulla parte eccedente 13.000 euro.

2. Con la nota operativa n. 14 del 9/3/2007 (nuova emissione CUD/2007 ed applicazione dei conguagli sulle rate relative ai mesi di marzo e aprile) si informa che:

a) sono state rielaborate le certificazioni fiscali CUD/2007 dei pensionati residenti nelle sei Regioni indicate nella nota n. 7. Il debito, risultante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ricalcolata, sarà recuperato in unica soluzione sulla rata di marzo, se l'importo è uguale o minore di euro 11,00; se l'importo è maggiore, sarà recuperato in nove rate (marzo/novembre 2007);

b) sono state rielaborate anche le certificazioni fiscali CUD/2007 dei pensionati residenti nei Comuni che hanno variato e deliberato, entro il 15 febbraio, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007.

In proposito, si ricorda che (Finanziaria 2007, comma 142) dal 2007 è stato introdotto l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF. Il calcolo si effettua sul reddito imponibile dell'anno precedente (2006), sul quale si applica l'aliquota deliberata dal Comune per il periodo di imposta in corso (2007), se pubblicata nel sito del competente Ministero dell'Economia entro il 15 febbraio di ciascun anno; ovvero l'aliquota dell'anno precedente negli altri casi. Si sottolinea che l'acconto è stabilito nella misura del 30%. (C. Drusiani) (Il Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi)».

Le sopra indicate note operative sono consultabili sul sito internet dell'Inpdap (<http://www.inpdap.gov.it>), selezionando la sezione "Normativa", e poi il link "Normativa Interna".

**IL LAVORATORE CHE HA COMPIUTO 65 ANNI PUÒ ESSERE
REINTEGRATO NEL POSTO DI LAVORO**
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 09.02.2007 n° 2898

Se durante un processo, il prestatore di lavoro, che sia stato illegittimamente licenziato, compia il sessantacinquesimo anno di età, e, raggiunga, quindi, l'età pensionabile, ha diritto, in seguito alla sentenza di condanna del datore di lavoro, alla reintegrazione nel suo posto di lavoro?

A tale quesito hanno dato una risposta in senso affermativo i giudici di legittimità, che, con la sentenza 2898 del 2007, hanno, altresì, affermato che la risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite di età (65 per la pensione) non è automatica.

La questione sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a decidere concerneva e ruotava attorno al problema di un dipendente che, in seguito a licenziamento per raggiungimento della massima anzianità contributiva, si era rivolto al giudice di primo grado, il quale aveva annullato il licenziamento ordinando, inoltre, la reintegrazione del lavoratore.

Il lavoratore in seguito alla sentenza di primo grado aveva deciso, così come previsto dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (la legge 20 maggio 1970 n. 300), di optare per il pagamento delle quindici mensilità della retribuzione invece della reintegra.

In base a quanto disposto dall'articolo 18 sopra menzionato, infatti, in ordine alla tutela c.d. reale, qualora il lavoratore licenziato presti la propria attività alle dipendenze di un datore che abbia più di quindici dipendenti (cinque nella ipotesi in cui si tratti di imprenditore agricolo), il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, comporta il reintegro del lavoratore nel proprio posto di lavoro.

In un simile caso, il giudice condanna il datore al risarcimento del danno, stabilendo una indennità che sia commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione.

Nel caso in cui il lavoratore intenda rinunciare alla reintegrazione nel proprio posto, avrà la facoltà, secondo la norma posta dall'articolo 18 legge 300/1970, di chiedere una indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Nel caso specifico della sentenza in commento, il datore di lavoro, affermava che, nel frattempo della durata del processo, il lavoratore era giunto alla età pensionabile, e, per tale motivazione, rifiutava il pagamento dell'indennizzo, contestando il fatto che il rapporto si era risolto ipso iure in modo automatico.

La questione si spostava, quindi, dinanzi alla Suprema Corte, la quale affermava che nel caso in cui vi sia una sentenza che accerti il diritto del lavoratore alla reintegra nel proprio posto, il datore di lavoro non potrà opporsi e risolvere il rapporto unilateralmente per altra causa, ossia a causa del raggiungimento dei 65 anni di età, in quanto tale questione avrebbe dovuto essere proposta prima della emissione della sentenza stessa.

Fintanto che la sentenza di reintegra non sia stata riformata, infatti, il prestatore di lavoro potrà liberamente scegliere se optare per la reintegra ovvero per il pagamento delle quindici mensilità, ed il rapporto di lavoro si estinguerà solamente al momento del relativo pagamento.

In definitiva secondo i giudici di legittimità, il nuovo rapporto di lavoro è esistente fino a quando non sarà pagata, dal datore di lavoro, l'indennità sostitutiva della reintegrazione, vale a dire le quindici mensilità previste dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori; nulle saranno, infatti, le eventuali argomentazioni poste dal datore di lavoro in base alle quali l'estinzione del rapporto sia avvenuta per altra causa, ovvero per il raggiungimento della età pensionabile.

(*Avv. Manuela Rinaldi*)

INDENNITÀ DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI AI FINI DELLA
BUONUSCITA
Consiglio di Stato , adunanza plenaria, decisione 16.01.2007 n° 3

L'indennità di posizione dei dirigenti non va calcolata ai fini dell'indennità di buonuscita.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 16 gennaio 2007, n.3, interviene a comporre il contrasto giurisprudenziale tra la IV e la VI dello stesso Consiglio in ordine alla computabilità o meno, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita spettante ai dirigenti cessati dal servizio, della indennità di posizione, istituita dall'art. 36 del CCNL Ministeri (con il relativo fondo) con decorrenza da stabilirsi in sede di contratto per il biennio 1996/1997.

Secondo l'indirizzo della IV sezione, espresso con la decisione n. 2738/2004, il computo dell'indennità di posizione attribuita ai dirigenti dal CCNL è ammessa.

I giudici a favore di questa tesi, premettendo comunque il perdurare dell'operatività della norma di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, secondo cui "solo gli assegni e le indennità specificamente previsti dalla legge" concorrono a formare la base contributiva, ai fini della indennità di buonuscita, e premettendo, altresì, la tassatività della composizione della base retributivo-contributiva (secondo il disposto dell'art. 38 D.P.R. 1032/1973, e degli artt. 2 della L. n. 75/1980 ed 1 della L. n. 87/1994) giungono alla conclusione di ammettere il calcolo dell'indennità di buonuscita ai dirigenti in virtù dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva che disciplina la retribuzione del personale dirigente delle pubbliche amministrazioni, con diritto dal 1.7.1997, data di istituzione del Fondo destinato ai pagamenti.

Invero, secondo questo indirizzo, "le disposizioni con le quali l'art. 38 determina la base contributiva, sulla quale calcolare il trattamento di buonuscita, debbono essere lette alla luce del vigente ordinamento contrattuale e non più dalla fonte legislativa", cosicché, stanti i caratteri di compenso "fisso, continuativo, costante e generale" assunto dalla retribuzione di posizione istituita per i dirigenti statali dal ccnl, sarebbe del tutto irrilevante, per i fini che interessano, che essa non sia nominalmente compresa nella base retributivo-contributiva prevista dall'art. 38 D.P.R. 1032/1973 (e dagli artt. 2 della L. n. 75/1980 ed 1 della L. n. 87/1994), né sarebbe di ostacolo che non sia stata assoggettata a contribuzione (potendosi a ciò provvedere mediante operazioni di conguaglio).

Per la Sezione VI giurisdizionale, invece, vale orientamento l'opposto, espresso particolarmente nella decisione n. 3329/2002, che esclude ogni rilevanza alla retribuzione di posizione attribuita ai dirigenti, in vigenza del contratto 1994/97 e dell'accordo economico per il biennio 1996/1997.

La Sezione VI, infatti, ha ritenuto non superata, dalla contrattualizzazione della retribuzione spettante ai dirigenti, la tassatività e vincolatività dell'art. 38 del D.P.R. n. 1032/73 e, per la tredicesima mensilità e per l'indennità integrativa speciale, rispettivamente, art.2 L. n.75/1980 e art 1 L. n.87/198, basandosi precipuamente sulla considerazione che la norma di cui all'art. 2, comma 5 della L. 8 agosto 1995 n. 335 ha effetto soltanto per i lavoratori pubblici assunti dal 1° gennaio 1996, e "che i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto, demandando, poi (comma 6), alla contrattazione collettiva nazionale, in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di definire nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale".

Decisiva sarebbe, per la Sezione VI, "la considerazione che la struttura della retribuzione dei dirigenti, quale definita negli artt. 33, 34 del ccnl per il quadriennio 1994-1997, ancorché integrata dalla disposizione dell'art. 5 dell'accordo relativo al biennio economico 1996-1997, non consente di ritenere inclusa nella base contributiva utile ai fini della buonuscita, l'indennità di posizione di cui si tratta; con la considerazione ulteriore che, viceversa, con l'accordo successivamente approvato il 5 aprile 2001, riferito al CCNL per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 (non applicabile ai dirigenti cessati anteriormente dal servizio), la retribuzione di posizione è stata espressamente prevista ai fini del computo dell'indennità di buonuscita (in termini, per tutte, oltre la già citata decisione n. n. 3329/2002, anche la decisione 2060/2005 e, più recentemente, la decisione n. 836/2006 della medesima VI Sezione giurisdizionale)".

L'Adunanza Plenaria nella decisione in argomento propende per quest'ultimo orientamento.

A proprio avviso, il mutato regime del rapporto d'impiego non ha fatto perdere all'indennità di buonuscita, per tutte le categorie di dipendenti da pubbliche amministrazioni, "le connotazioni che ne hanno fatto un istituto sui generis, nell'ambito dei trattamenti di fine rapporto, in forza della sua marcata funzione previdenziale (attestata dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 giugno 1979 n. 82), che l'ha tenuta distinta da forme differenti di retribuzione differita tipica del trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o della indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70".

L'Alto Consesso, a sostegno di quanto vuole dimostrare, richiama alcuni principi già espressi in proprie decisioni (nn. 4, 6/9 e 18 del 1996) riguardanti la computabilità della indennità di impiego operativo del personale militare:

- la natura retributiva o meno di un'indennità non è sufficiente a che l'indennità medesima possa farsi rientrare nella base contributiva, ai fini della indennità di buonuscita;
- il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba essere necessariamente incluso nel trattamento di fine servizio (affermazione confortata anche dall'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 278 del 1995);
- per stabilire l'idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno) ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.

Si tratta di principi, ad avviso dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che "conservano validità, nei limiti in cui la riserva legislativa espressa nel comma 2 dell'art. 38 D.P.R. n. 1032 del 1973, venga correttamente intesa nella sua relatività ovvero non escludendo che la legge (come in effetti avvenuto) possa a sua volta fare rinvio alla contrattazione collettiva e, per quanto necessario, alle misure esecutive occorrenti per adeguare il sistema alla esigenza di omogeneizzazione derivante dalla nuova disciplina del rapporto d'impiego.

Ne discende che, lo strumento per al fine di stabilire se un dato emolumento è computabile o meno nella indennità di buonuscita dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non è quello della natura dell'emolumento, ma della concreta disciplina impressa, per lo specifico fine della sua computabilità, dalla contrattazione collettiva.

Al riguardo, continua l'Alto Consesso, alla luce delle disposizioni di legge, la volontà contrattuale espressa nel c.c.n.l. 1994/97, e nell'accordo relativo al biennio contrattuale 1996/1997, non è nel senso di sottoporre a contribuzione e di includere nel computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità di posizione riconosciuta ai dirigenti.

In adesione a quanto stabilito dalla Sezione VI giurisdizionale, in particolare, con la decisione n. 836 del 2006, continua l'Adunanza Plenaria, assumono rilievo, in argomento, l'art. 33, che tiene distinta, nell'ambito delle voci che compongono la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, lo "stipendio tabellare" e la "retribuzione di posizione"; l'art. 34, che ha definito lo "stipendio tabellare"; l'art. 35, che ha disposto che "le misure dei trattamenti economici risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, ... sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto".

Orbene, dal complesso di tali disposizioni risulta chiaro che sono rilevanti ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e della relativa contribuzione soltanto le voci tassativamente riconducibili allo stipendio tabellare come definito dall'art. 34, mentre l'art. 5 dell'accordo relativo al biennio 1996/1997 si occupa dell'indennità di buonuscita soltanto per disporre l'applicabilità – al personale cessato dal servizio nel corso del biennio in questione – degli incrementi retributivi già disciplinati dal citato art. 35, nella misura prevista dagli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio, e non anche per ridefinire le "voci" rilevanti ai fini della contribuzione.

Di ben differente tenore è il c.c.n.l. valevole per il quadriennio 1998/2001 con cui è stata espressamente prevista l'utilità, ai fini della buonuscita, della retribuzione di posizione dirigenziale, facendo coincidere il

riconoscimento del beneficio con il termine generale di decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto, fissato al 1° gennaio 1998.

Nel definire gli effetti dei nuovi trattamenti economici, a partire dal biennio 1998/1999, l'art. 40 del nuovo contratto è infatti chiaro nello stabilire che : a) le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli artt. 38 e 39 hanno effetto ...sull'indennità di buonuscita o di fine servizio" (comma 1); "b) gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento" (comma 2); c) agli effetti della indennità di buonuscita ...si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio" (comma 3).

La non equivocità del linguaggio contrattuale adoperato nella prima come nella seconda tornata di accordi contrattuali, non può lasciare dubbi interpretativi, sulla volontà delle parti, nel primo come nel secondo caso.

Conclude il Collegio, che per i dirigenti cessati dal servizio prima della data di efficacia del nuovo contratto nazionale 1998-2001 ed in vigenza dell'accordo relativo al biennio 1996/1997, nella base di computo della indennità di buonuscita non può tenersi conto dello scaglione di indennità di posizione maturato al momento del collocamento a riposo e, a maggior ragione, degli scaglionamenti successivi.

(Dott. Gesuele Bellini)

Cordialità e saluti

SERVIZIO STAMPA E COMUNICAZIONE